S.T.A.R.

Accordo di riservatezza

Protegge le informazioni che una o entrambe le parti si scambiano per valutare una collaborazione.

Identificativo	STAR-TPL-NDA--mutual-n_term_years-2_penalty-y-IT
Versione	1.0
Data	2026-10-21
Legge applicabile	italiana
Lingua	italiano

Scelte di questo modello	
Reciproco	no
Durata dell'obbligo (anni)	2
Penale	sì

Modello da adattare, preparato senza la revisione di un avvocato. Non è una consulenza legale e non vincola nessuno finché le parti non lo firmano. Verifica le scelte con un professionista prima dell'uso.

Indice

Articolo 1 — Parti e finalità 3
Articolo 2 — Informazioni riservate 3
Articolo 3 — Obblighi della parte ricevente 3
Articolo 4 — Nessuna licenza e nessun obbligo di concludere 3
Articolo 5 — Durata e restituzione 3
Articolo 6 — Penale 3
Articolo 7 — Dati personali 4
Articolo 8 — Legge applicabile e foro competente 4
Articolo 9 — Disposizioni finali 4

Articolo 1 — Parti e finalità

1.1 Il presente accordo è concluso fra [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] e [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA].

1.2 Le parti intendono scambiarsi informazioni allo scopo di valutare [descrizione] (lo «Scopo»).

1.3 [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] è la sola parte divulgante; [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] è la parte ricevente.

Articolo 2 — Informazioni riservate

2.1 Sono riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie comunicate per lo Scopo, in qualunque forma, se indicate come riservate o se la loro natura riservata è evidente.

2.2 Non sono riservate le informazioni che: (a) sono o diventano pubbliche senza colpa della parte ricevente; (b) la parte ricevente già possedeva lecitamente; (c) riceve lecitamente da un terzo non vincolato; (d) sviluppa in modo indipendente, come risulta da documenti.

Articolo 3 — Obblighi della parte ricevente

3.1 La parte ricevente usa le informazioni riservate solo per lo Scopo e le protegge con almeno la stessa cura che usa per le proprie, e in ogni caso con una cura ragionevole.

3.2 Può comunicarle solo a dipendenti e consulenti che ne hanno bisogno per lo Scopo e che sono vincolati da obblighi di riservatezza non meno rigorosi; ne risponde come per fatto proprio.

3.3 Se una legge o un'autorità impone di comunicarle, la parte ricevente lo comunica prima, se consentito, all'altra parte e comunica solo quanto richiesto.

Articolo 4 — Nessuna licenza e nessun obbligo di concludere

4.1 Nessun diritto di proprietà intellettuale è trasferito o concesso in licenza con il presente accordo.

4.2 Nessuna parte è obbligata a concludere ulteriori accordi; ciascuna può interrompere le trattative in ogni momento, nel rispetto della buona fede (art. 1337 del Codice civile).

Articolo 5 — Durata e restituzione

5.1 Gli obblighi di riservatezza durano 2 anni dalla data di firma.

5.2 Alla fine dello Scopo, o su richiesta, la parte ricevente restituisce o distrugge le informazioni riservate e ne dà conferma scritta, salvo le copie che la legge obbliga a conservare.

Articolo 6 — Penale

6.1 Per ogni violazione degli obblighi di riservatezza la parte inadempiente paga una penale di [importo] euro (art. 1382 del Codice civile), salvo il risarcimento del danno ulteriore.

6.2 Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (art. 1384 del Codice civile).

Articolo 7 — Dati personali

7.1 Se le informazioni contengono dati personali, ciascuna parte li tratta come titolare autonomo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), solo per lo Scopo.

Articolo 8 — Legge applicabile e foro competente

8.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

8.2 Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di [foro competente].

Articolo 9 — Disposizioni finali

9.1 Il presente contratto contiene l'intero accordo fra le parti sul suo oggetto e sostituisce ogni intesa precedente.

9.2 Ogni modifica richiede la forma scritta, a pena di nullità.

9.3 Se una clausola è invalida, le altre restano efficaci e le parti la sostituiscono con una clausola valida di effetto il più possibile simile.

Firme

Luogo e data: [luogo], [data]

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 del Codice civile)

Le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: 6.1 (Penale); 8.2 (Legge applicabile e foro competente).

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Allegato — Atti normativi richiamati

Atto	Titolo ufficiale (verificato)	Verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)	Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)	2026-10-21
Codice civile (regio decreto 262/1942)	REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262	2026-10-21

Integrità del documento

SHA-256 del testo di questo documento (UTF-8, articoli e commi come stampati):
`a23c67212499005acd6fa8ea9ed95184a62a22e42189a1932042be801dda9d8e`

Ricalcolabile con qa/verify_contracts.py dal testo estratto; lo SHA-256 del file PDF è nel manifesto del pacchetto.